

Interpelli

TRASFERIMENTO DEDUZIONI SPESE DI TRASFERTA PER COOPERATIVE DI AUTOTRASPORTO

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 184

⇒

La cooperativa di autotrasporto merci può trasferire ai soci la deduzione delle spese di trasferta, se questa non trova capienza nel reddito dell'esercizio, perché nullo ovvero inferiore all'ammontare complessivo della deduzione.

DETAZZAZIONE SOPRAVVIVENZA ATTIVA DA RIDUZIONE DEBITI NEL PIANO ATTESTATO

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 183

⇒

- Per la detassazione della sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell'ambito di un piano attestato è necessario:
 - determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione tenendo conto, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, del regime di cui all'art. 96 del Tuir;
 - applicare l'art. 84 del Tuir sul predetto reddito di periodo, utilizzando le perdite pregresse, nei limiti dell'80% dello stesso reddito, prioritariamente sugli altri redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva;
 - scomputare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell'art. 96 del Tuir a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;
 - detassare la parte della sopravvenienza da esdebitazione eventualmente residuata a seguito dell'utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi.

OPERAZIONI SIMBOLICHE E CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 182

⇒

Sebbene la base imponibile delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi sia ordinariamente costituita dall'ammontare complessivo delle somme dovute al cedente/prestatore secondo le condizioni contrattuali convenute dalle parti e il corrispettivo sul quale calcolare l'imposta sia rimesso alla libera determinazione dei contraenti, non è escluso che la congruità del corrispettivo possa, comunque, formare oggetto di valutazione/indagine in sede di accertamento e costituire un elemento idoneo a condurre ad una riqualificazione dell'operazione alla luce delle caratteristiche dello specifico assetto di interessi.

FUSIONE E ACE

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 181

⇒

Ai fini dell'aiuto alla crescita economica, la società risultante dalla fusione (o quella incorporante, a seconda dei casi) può, a partire dalla data in cui ha effetto la fusione, determinare l'incremento del proprio capitale investito assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società fuse o incorporate, così come le variazioni di segno negativo, come la riduzione di patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie.

AFFRANCAMENTO INTEGRAZIONE PREZZO DI PARTECIPAZIONE

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 180

⇒

L'acquisto di una partecipazione con successiva corresponsione di un'integrazione di prezzo al verificarsi di determinate condizioni comporta che, nella successiva fusione, il disavanzo possa essere integralmente affrancato con l'imposta sostitutiva del 12%.

GESTIONE FONDI COMUNI

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 179

⇒

I servizi di gestione dei fondi comuni di investimento beneficiano dell'esenzione Iva ex art. 10, c. 1, n. 1) D.P.R. 633/1972.

IMPOSTA DI BOLLO PER AUTORIZZAZIONE TRASPORTO SU STRADA

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 178

⇒

È soggetto all'imposta di bollo anche il rilascio del certificato attestante il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché il rilascio della autorizzazione, nella misura di 16 euro per ogni foglio.

PENSIONI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 177

⇒

Le pensioni erogate da organizzazioni internazionali sono assoggettate a imposizione nello Stato in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso.

MORTE DEL DISPONENTE E IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 176

⇒

Con la morte del disponente di un trust ritenuto fiscalmente interposto ai fini delle imposte sui redditi, i beni apportati da tale soggetto si considerano ancora di titolarità del disponente e, quindi, devono essere considerati nella massa da sottoporre a imposta di successione.

NOLEGGIO NAVE CON ESENZIONE IVA

Interpello Ag. Entrate
31.01.2023, n. 175

⇒

Per beneficiare della non imponibilità Iva ex art. 8-bis, lett. e) D.P.R. 633/1972 nei contratti di noleggio, la nave oggetto della prestazione deve essere adibita dal conduttore alla navigazione in alto mare e utilizzata nell'ambito di un'attività commerciale.

TRATTAMENTO PENSIONISTICO AUSTRALIANO DI NATURA ASSISTENZIALE

Interpello Ag. Entrate
27.01.2023, n. 174

⇒

- La Disability Support Pension australiana ha natura meramente assistenziale e, quindi, i relativi emolumenti non hanno rilevanza fiscale in Italia e non devono essere assoggettati a imposizione, né inclusi in alcuna dichiarazione dei redditi.
- Nel caso di somme erroneamente indicate nelle precedenti dichiarazioni, è necessario presentare una dichiarazione integrativa a favore non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

CONVENZIONE ITALIA-SVIZZERA E RESIDENZA FISCALE

Interpello Ag. Entrate
27.01.2023, n. 173

⇒

- Qualora la medesima persona fisica risulti fiscalmente residente, in base alle rispettive normative interne, in ciascuno degli Stati contraenti (nel caso di specie in Italia e in Svizzera), il conflitto che potrebbe generare la doppia imposizione è risolto dalle tie breaker rules radicando, in primo luogo, la residenza fiscale nello Stato in cui si trova l'abitazione permanente e, in subordine, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.
- Secondo la Convenzione, se si riesce a dimostrare di non essere residente in Italia, i redditi di lavoro dipendente percepiti, a fronte di un'attività lavorativa svolta in Svizzera, non scontano alcuna imposizione in Italia, né è necessario inserirli nella dichiarazione dei redditi.

PENSIONE PUBBLICA E CONVENZIONE ITALIA-REGNO UNITO

Interpello Ag. Entrate
27.01.2023, n. 172

⇒

- Secondo il Trattato internazionale firmato tra Italia e Regno Unito, le pensioni pubbliche sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato della fonte della pensione o nello Stato di residenza del pensionato quando i beneficiari hanno la nazionalità di tale Stato.
- Il Trattato nulla ha disposto riguardo ai casi di doppia nazionalità e, quindi, è sufficiente che lo stesso abbia acquisito la nazionalità di tale Paese, non assumendo rilievo il mantenimento della nazionalità dello Stato della fonte.

SMART WORKING, SVIZZERA E FRONTALIERI

Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 171

⇒

Una volta caduto l'accordo amichevole tra Italia e Svizzera, firmato in tempo di pandemia, non potrà più essere considerato lavoratore frontaliere chi presta parte del proprio lavoro in smart working sul suolo italiano. A tale fine, infatti, sarà necessario recarsi tutti i giorni nella Confederazione per svolgere la propria attività.

DOPIA RESIDENZA GERMANIA-ITALIA

*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 170*

⇒

- In base al Trattato contro le doppie imposizioni con la Germania, il problema della doppia residenza si può risolvere mediante il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno.
- L'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato, alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio. Nello Stato in cui è avvenuto il trasferimento l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio.

ESENZIONE DA RITENUTA PER FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO

*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 169*

⇒

Non si applica la ritenuta ai proventi corrisposti da un fondo di investimento alternativo immobiliare italiano a una società lussemburghese integralmente partecipata da 2 fondi immobiliari coreani.

STOCK OPTION PER LAVORATORI DIPENDENTI

*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 168*

⇒

In caso di piani di incentivazione ai dipendenti (stock option), ai fini della tassazione del reddito in capo al lavoratore, rileva il momento in cui viene trasferita la titolarità delle azioni, ossia la data in cui le stesse sono state assegnate.

STOCK OPTION E PMI INNOVATIVA

*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 167*

⇒

- Il periodo di maturazione dell'opzione (c.d. vesting period) successivo alla perdita della qualità di piccola o media impresa innovativa non preclude i vantaggi fiscali previsti dall'art. 27, c. 1 D.L. 179/2021.
- Restano esenti i redditi da lavoro dipendente derivanti da diritti attribuiti prima del venir meno della qualità, ma esercitati in data successiva.

PENSIONI E CONVENZIONE CON LA LITUANIA

*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 166*

⇒

L'art. 18 della Convenzione tra Italia e Lituania prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva delle pensioni e delle altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione a un cessato impiego, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti pensionistici. Tale articolo si applica solo alle somme corrisposte in considerazione di un cessato rapporto di lavoro dipendente e sono, quindi, esclusi i trattamenti pensionistici pagati per attività di lavoro autonomo.

EX AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ IN AUSTRIA

*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 165*

⇒

- Il Trattato per evitare le doppie imposizioni in vigore con l'Austria, il cui art. 18 prevede la tassazione esclusiva dei redditi di pensione, corrisposti in relazione a un cessato rapporto di lavoro di lavoro dipendente non avente carattere pubblico, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti.
- L'attività di amministratore di una società austriaca rientra nell'ambito applicativo dell'art. 21 intitolato "Altri redditi, che prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.

ESTEROVESTIZIONE E RESIDENZA FISCALE

*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 164*

⇒

Non sussiste esterovestizione ex art. 73, c. 5-bis Tuir nel caso del soggetto persona fisica, socio e amministratore di una società estera, che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia. Potrebbe invece esservi una tematica di residenza fiscale effettiva della società estera (art. 73, c. 3) se la stessa per la maggior parte del periodo d'imposta ha la sede dell'amministrazione in Italia.

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI A RESIDENTE IN MACEDONIA

*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 163*

⇒

Secondo la convenzione Italia-Macedonia del Nord, l'importo dei dividendi che una società italiana distribuisce a una persona fisica residente in Macedonia del Nord, effettivo beneficiario di tali redditi, è assoggettabile, nel nostro Paese, a una ritenuta che non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi.

**PENSIONE
PER RESIDENTE
IN FRANCIA**
*Interpello Ag. Entrate
26.01.2023, n. 162*

⇒

La convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Italia stabilisce che le pensioni, pagate in relazione a un cessato impiego privato, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme, pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato (per le quali è stato concordato un apposito elenco), le quali sono assoggettate ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi contraenti della Convenzione.

**PENSIONE
E CONVENZIONE
ITALIA-SINGAPORE**
*Interpello Ag. Entrate
25.01.2023, n. 161*

⇒

Per quanto previsto dal Trattato tra Italia e Singapore, gli emolumenti devono essere assoggettati a imposizione esclusiva nello Stato di Singapore, laddove lo stesso sia lo Stato di residenza del beneficiario e di svolgimento dell'attività lavorativa quando il contribuente ha la nazionalità o la cittadinanza di tale Stato, oppure se il suddetto beneficiario non è divenuto residente dello Stato in cui esercita la propria attività lavorativa al solo scopo di rendervi i servizi.

**CEDOLARE SECCA
LOCAZIONI A CANONE
CONCORDATO**
*Interpello Ag. Entrate
25.01.2023, n. 160*

⇒

Si può applicare la cedolare secca al 10% sulle locazioni a canone concordato in Comuni in stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014. Lo stato emergenziale dovuto al verificarsi di eventi calamitosi deve essere conclamato, ossia derivare da una delibera, nel caso di specie presente essendo il comune dichiarato in emergenza da un dpcm. Per l'anno 2020 l'aliquota calmierata è valida solo per i contratti stipulati nei comuni in simili condizioni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

**NUOVO PATENT BOX E
COSTI RIADDEBITATI**
*Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 159*

⇒

Nel nuovo patent box, è agevolabile anche la spesa riaddebitata all'investitore in base ad accordi infragruppo (c.d. costi pass through). Pertanto, il pagamento effettuato dalla collegata a un soggetto terzo è incluso nelle spese qualificate se considerabile quale "mero riaddebito", avvenendo senza alcun margine.

**REGIME PEX ENTI NON
COMMERCIALI**
*Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 158*

⇒

Il regime c.d. pex è applicabile a tutti i soggetti passivi Ires, tra i quali, ex art. 73 Tuir, rientrano gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Il regime pex si applica infatti solo a condizione che le partecipazioni siano detenute in regime di impresa al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma.

**FUSIONE PER
INCORPORAZIONE TRA
SOGGETTI ESTERI**
*Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 157*

⇒

Sono fuori campo Iva i passaggi di beni in dipendenza di fusioni e scissioni transfrontaliere ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. f) Dpr 633/1972.

**CONTRIBUTI A RISTORO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO**
*Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 156*

⇒

- I contributi economici destinati dal D.L. 34/2020 a ristorare i mancati ricavi dei servizi di trasporto pubblico locale in seguito alla pandemia non rilevano ai fini delle imposte sui redditi.
- Pertanto, i ristori Covid per il trasporto pubblico non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.

**AGEVOLAZIONE PRIMA
CASA E SUCCESSIONE**
*Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 155*

⇒

È possibile beneficiare dell'agevolazione "prima casa" nella successione ereditaria anche nel caso di trasmissione, per intero o quote di comproprietà, di un'abitazione raffigurata in Catasto con più particelle, intestate a diversi soggetti, ma singolarmente prive di autonomia funzionale e perciò riunite di fatto ai soli fini fiscali.

**DETRAZIONE PER
INVESTIMENTI IN
START-UP INNOVATIVE**
*Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 154*

⇒

Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start-up innovativa in sede di costituzione della stessa, ai fini della detrazione rileva la data di deposito per l'iscrizione nel Registro Imprese dell'atto costitutivo della start-up innovativa, nella quale il conferente si obbliga all'esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti Irpef il diritto alla detrazione sorge nell'anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa ha il fine di agevolare so-

lo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.

COMMISSIONE PER TRASFORMAZIONE DTA
Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 153

⇒

La commissione del 25% per la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta può essere versata anche tramite la compensazione di crediti d'imposta legati a bonus edilizi, prevenienti da cessioni o sconti in fattura.

AGGREGAZIONE AZIENDALE E CREDITO D'IMPOSTA DTA
Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 152

⇒

- Ai fini dell'applicazione della normativa sulla trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate, le società che partecipano alle operazioni di aggregazione aziendale devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.
- L'agevolazione spetta anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse di aggregazione aziendale tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di aggregazione aziendale.

REMISSIONE IN BONIS CREDITO D'IMPOSTA DTA
Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 151

⇒

- La disciplina agevolativa recata dall'art. 44-bis D.L. 34/2019 sulla trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali, rientra nell'ambito applicativo dell'istituto della cd. remissione in bonis di cui all'art. 2 D.L. 16/2012, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle disposizioni di riferimento, alla data originaria di scadenza del termine previsto per il perfezionamento dell'opzione.
- A tal fine, qualora non abbia ancora provveduto, la società può esercitare l'opzione prevista anche in un momento successivo, purché entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, mediante l'inoltro della comunicazione alla PEC della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ed il versamento della sanzione in misura fissa pari a 258 euro.

BONUS EFFICIENZA ENERGETICA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING
Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 150

⇒

Al ricorrere di tutti i requisiti necessari per ottenere le agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, la società in house providing che gestisce per conto del Comune gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, può fruire dei bonus edilizi.

INDEDUCIBILITÀ COSTI PER RISCATTO DATI
Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 149

⇒

I costi sostenuti per il pagamento in bitcoin di un riscatto dati non costituiscono un costo da reato e non possono essere ritenuti deducibili, poiché non vi è inerzia ai fini Ires e Irap.

GRUPPO IVA
Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 148

⇒

La norma riserva la partecipazione al Gruppo Iva ai soggetti passivi italiani tra cui esiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c., e ammette che il suddetto legame si realizzi per il tramite di soggetti esteri, purché stabiliti in un Paese con cui l'Italia abbia stipulato un accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni. Tuttavia, è esclusa la sussistenza di un vincolo finanziario, ai sensi dell'art. 70-ter Dpr 633/1972, tra soggetti che siano stabiliti in Italia e che siano controllati dalla medesima società estera, qualora nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite all'estero. In tal caso, il requisito del controllo deve essere verificato solo in capo alla prima società holding situata all'estero.

**BONUS
TELERISCALDAMENTO**
*Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 147*



Il bonus teleriscaldamento al fornitore dell'energia non concorre a formare reddito imponibile. Il credito d'imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa è fruito, infatti, dal gestore, ma è trasferito all'utente finale riducendo il prezzo in fattura.

**PERDITE SU CREDITI
E CESSIONE
PARTECIPAZIONI**
*Interpello Ag. Entrate
24.01.2023, n. 146*



Non è deducibile come perdita la cessione a prezzo simbolico del credito verso la controllata. Al contrario, è deducibile la cessione simbolica di crediti verso le controllate indirette se vi sono gli elementi certi e precisi ex art. 101, c. 5 Tuir.

**BONUS INVESTIMENTI
ZES PER CONSULENZA**
*Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 145*



Sono destinatari del credito di imposta per investimenti nelle Zone economiche Speciali (ZES) di cui all'art. 1, cc. 98-108 L. 208/2015 tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'art. 55 Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica assunta. È solo richiesto che i nuovi investimenti siano destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Pertanto, sono ammesse al bonus anche le imprese del settore dei servizi di consulenza.

**RITENUTE E COMODATO
PER APPALTATORE**
*Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 144*



In materia di ritenute e compensazione in appalti e subappalti, i beni concessi in comodato dal committente non fanno venir meno l'obbligo di versamento delle ritenute dei dipendenti dell'appaltatore. Infatti, qualora l'appaltatore utilizzi le attrezzature del committente, mediante un contratto di comodato, l'utilizzo avviene in base a un titolo giuridico che non fa venir meno la riconducibilità dei beni al committente.

**INTERVENTI
DI EFFICIENZA
ENERGETICA IN ANNI
DIFFERENTI**
*Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 143*



Per poter godere di detrazioni ecobonus separate a fronte di interventi realizzati in anni d'imposta differenti serve che questi non siano l'uno la mera prosecuzione dell'altro. Per dimostrare ciò, servono elementi riscontrabili in via di fatto e l'espletamento degli adempimenti amministrativi, come ad esempio Scia, collaudo, dichiarazione di fine lavori. Allo stesso fine, è necessaria la presenza di autonome certificazioni relative alla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente, ossia la Cilas e la comunicazione all'Enea.

**REGIME SPECIALE
SIIQ/SIINQ**
*Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 142*



- L'ipotesi di realizzo "virtuale" a valore normale degli immobili destinati alla locazione che si verifica al momento dell'ingresso nel regime speciale SIIQ/SIINQ rappresenta una fattispecie estranea al meccanismo di recapture previsto dalla disciplina di rivalutazione, posto che l'evento realizzativo previsto nel contesto del regime SIIQ/SIINQ non deriva da una cessione a titolo oneroso.
- Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta d'ingresso da versare qualora la società decida di adottare il regime SIIQ, è consentito fare riferimento ai valori fiscali che tengano conto sia della rivalutazione sia del riallineamento, operati ai sensi dell'art. 110 D.L. 104/2020.

**RIORGANIZZAZIONE
IMPRESE DI
ASSICURAZIONE**
*Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 141*



- La cessione di ramo d'azienda di un'impresa assicurativa non comporta in capo all'acquirente il passaggio dei quinti residui della riserva sinistri.
- La variazione della riserva sinistri delle assicurazioni danni, per la componente di lungo periodo (75%), è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei 4 successivi: si tratta di una posizione giuridica soggettiva che permane in capo al cedente del ramo d'azienda e non si trasferisce con gli elementi attivi e passivi dell'azienda ceduta. Tale quota resta in capo al cedente, in modo tale che i quinti residui possano essere recuperati nella determinazione del reddito finale e non vadano persi.

CONSOLIDATO FISCALE E FUSIONE

Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 140

⇒

La fusione tra le stabili organizzazioni italiane di 2 società francesi estingue il consolidato tra i 2 soggetti senza gli effetti dell'art. 124 Tuir e comunque implica la prosecuzione della tassazione di gruppo in capo alle altre consolidate. La precedente risposta 65/2023 aveva confermato che la fusione tra società di uno stesso Stato non è transfrontaliera ma consente di applicare la neutralità fiscale alle relative stabili organizzazioni interessate, in linea con la prassi consolidata (risoluzioni 470/E/2008 e 42/E/2008).

TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA

Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 139

⇒

La formulazione letterale dell'art. 44-bis, c. 1 D.L. 34/2019 consente di ricomprendere nel proprio ambito applicativo la cessione di crediti deteriorati operata per effetto di un accordo in forza del quale sono trasferiti pro soluto e in blocco un portafogli di crediti pecuniari, diritti connessi e obblighi derivanti da taluni contratti di leasing conclusi con debitori classificati come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

BONUS EDILIZI E VARIAZIONE SOCIETARIA

Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 138

⇒

Le variazioni nel modello societario non impediscono la fruizione dei bonus edilizi. È ammissibile al godimento di sismabonus, ecobonus e bonus facciate la società a responsabilità limitata (srl) che modifica il proprio assetto societario in società in accomandita semplice (sas). Quest'ultima ripartirà i crediti d'imposta imputandoli ai soci per trasparenza, nella stessa misura dei redditi.

EROGAZIONI LIBERALI PER EVENTI CALAMITOSI

Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 137

⇒

Nel caso in cui oggetto della cessione gratuita sia un "servizio", che non è destinato a rientrare nella disponibilità dell'erogante, i relativi costi sono deducibili ai sensi dell'art. 27, c. 2 L. 133/1999.

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE DIRETTA

Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 136

⇒

- In relazione alla cessione, devono essere riscontrate le condizioni previste dall'art. 8, c. 1, lett. a) Dpr 633/1972 per qualificare l'operazione come cessione all'esportazione diretta non imponibile e, in particolare:
 - il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dei beni tra un soggetto passivo d'imposta e un altro soggetto (non necessariamente soggetto passivo di imposta);
 - la materiale uscita dei beni fuori dal territorio dell'Unione europea;
 - il trasporto o la spedizione dei beni a cura o a nome del cedente.

INCREMENTO PATRIMONIALE AI FINI SUPER ACE

Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 135

⇒

Il contributo super Ace generato dal versamento di una controllante alla sua controllata deve essere riversato nel caso di fusione tra le 2 società nel 2022 o nel 2023. La fusione tra il soggetto che ha effettuato un conferimento e quello che lo ha ricevuto azzerà la base dell'agevolazione, senza effetti per l'Ace ordinaria già fruita, ma impone la restituzione del beneficio maggiorato.

BONUS INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 134

⇒

- In linea di principio, i beni previsti nell'Offerta Tecnica, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della società anche dopo la conclusione del contratto, possono essere ammessi al bonus investimenti, al ricorrere delle ulteriori relative condizioni.
- Diversamente, i beni che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie delle strumentazioni fornite dall'Azienda Sanitaria contraente devono ritenersi esclusi dall'ambito oggettivo delle nuove misure agevolative, in ragione del fatto che i costi a essi relativi sono sostenuti in virtù di un preciso obbligo scaturito dal contratto di appalto stipulato con l'ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell'ente.

BONUS INVESTIMENTI AL SUD

*Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 133*

⇒

Sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno anche che le attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in quanto riconducibili al concetto di "struttura produttiva", dal momento che le strutture organizzative articolate "a rete" quali le imprese esercenti attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica si fondano sulla dislocazione reticolare di specifiche strutture nei vari territori e nei singoli comuni.

CREDITO D'IMPOSTA ZES PER PARTICELLE PARZIALMENTE INCLUSE

*Interpello Ag. Entrate
23.01.2023, n. 132*

⇒

- Al ricorrere di tutti i presupposti normativamente previsti, la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su «particelle parzialmente incluse» nell'area della ZES non è di per sé ostativa all'accesso al relativo credito d'imposta.
- Tuttavia, in relazione alle «particelle parzialmente incluse», devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti "localizzati", anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella ZES.
- Qualora l'investimento agevolabile, dunque, sia realizzato da soggetti operanti su territorio parzialmente incluso in una ZES, il bonus compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES.

IVA PER LUDOTECA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 131*

⇒

Le prestazioni relative all'attività di ludoteca e all'attività di Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia sono soggette all'aliquota Iva ordinaria del 22%.

IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 130*

⇒

Con riferimento al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in relazione a lavori pubblici in appalto, poiché detto verbale contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, lo stesso è da assoggettare all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972.

COMPENSI A SOCIETÀ DI PERSONE NON RESIDENTE

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 129*

⇒

I compensi corrisposti a un soggetto fiscalmente residente negli Stati Uniti d'America per l'attività svolta per conto di una società americana per i servizi resi sono imponibili esclusivamente negli Stati Uniti, in assenza di un insediamento dotato di un certo grado di permanenza in Italia che integri con configurabilità di una stabile organizzazione/base fissa.

UTILI DA CONTROLLANTE BRITANNICA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 128*

⇒

- Ai sensi dell'art. 10, par. 2, lett. a) del Trattato Italia-Regno Unito prevede che i "dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla direttamente o indirettamente, almeno il 10% del potere di voto della società che paga i dividendi".
- Poiché, nel caso di specie, la società britannica partecipa interamente nella società percipiente, è applicabile la ritenuta convenzionale nella misura del 5%.

ATTIVITÀ IN SMART WORKING PER DATORE UK

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 127*

⇒

I redditi erogati dal datore di lavoro del Regno Unito, a fronte dell'attività lavorativa svolta nel nostro Paese in modalità smart working dovranno essere assoggettati a imposizione esclusiva in Italia, ai sensi dell'art. 15, par. 1 della Convenzione Italia-Regno Unito in quanto il contribuente risulterebbe residente in Italia e l'attività lavorativa verrebbe svolta nel nostro Paese, e, di conseguenza, non dovranno essere assoggettati a tassazione nel Regno Unito.

BONUS EROGATO DA DATORE SVIZZERO

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 126*

⇒

L'art. 15 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera prende in considerazione, al fine di una ripartizione tra i due Stati della potestà impositiva, il Paese di residenza e quello di svolgimento di un lavoro subordinato al momento dell'effettuazione dell'attività, a fronte della quale è erogato il reddito da assoggettare a imposizione, e non lo Stato di residenza al momento dell'erogazione del reddito.

PENSIONE A SOGGETTO TRASFERITO IN AUSTRIA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 125*

⇒

Gli emolumenti pensionistici, erogati dall'Inps a un soggetto che non è in possesso della cittadinanza austriaca, sono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte e, quindi, lo stesso Istituto previdenziale, quale sostituto d'imposta, risulta sempre obbligato ad effettuare le ritenute dell'Irpef sul reddito di pensione, ai sensi dell'art. 23 Dpr 600/1973.

REDDITI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ OLANDESE

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 124*

⇒

- I redditi di lavoro dipendente, erogati da una società olandese a un residente italiano a fronte di un'attività lavorativa svolta nel nostro Paese sono assoggettati a imposizione esclusiva in Italia, ai sensi dell'art. 15, par. 1 del Trattato internazionale Italia-Paesi bassi.
- Il Contribuente potrà richiedere alle competenti Autorità fiscali estere il rimborso della ritenuta alla fonte subita su tali redditi, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15, par. 1 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

ATTIVITÀ DI ASSISTENTE POST-DOC IN SVIZZERA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 123*

⇒

- Nell'ipotesi di una residenza fiscale in Italia di un contribuente e di svolgimento dell'attività lavorativa in Svizzera a decorrere dal gennaio del periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 15, par. 1 del Trattato Italia-Svizzera, i redditi derivanti dall'attività di assistente post-doc svolta dal contribuente in Svizzera sono da assoggettare ad imposizione sia in Italia, sia in Svizzera. La conseguente doppia imposizione deve essere eliminata in Italia (Stato di residenza) mediante la concessione del credito d'imposta, previsto dall'art. 24, par. 2 della Convenzione, con le modalità stabilite dall'art. 165 Tuir.
- Gli emolumenti erogati dall'Università svizzera al contribuente, a fronte dell'attività in Svizzera nel periodo in cui risulta anche essere ivi fiscalmente residente, dovranno essere sottoposti a tassazione esclusiva in tale Paese e, pertanto, non assoggettati ad imposizione in Italia.

VENDITA DI IMMOBILE ACQUISITO NEI PAESI BASSI

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 122*

⇒

All'art. 6, par. 1 della Convenzione Italia-Olanda è prevista la tassazione concorrente in entrambi i Paesi degli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili, situati nell'altro Stato. Nel caso di cessione di un immobile acquistato nei Paesi bassi da parte di un soggetto residente in Italia, la plusvalenza, che ha già subito tassazione in Olanda, non deve essere assoggettata ad imposizione nel nostro Paese e, di conseguenza, non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

RITENUTE SU REDDITO PENSIONISTICO PER RESIDENTE ESTERO

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 121*

⇒

- L'Italia risulta titolare della potestà impositiva sul reddito pensionistico di un soggetto residente a Hong Kong, che esercita in base alla normativa interna. L'Inps, quale sostituto d'imposta è, pertanto, tenuto, ad applicare, sul trattamento pensionistico corrisposto le ritenute previste dall'art. 23 Dpr 600/1973.
- Il percipiente, se titolare del solo reddito di pensione, corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

IMPONIBILITÀ BORSA DI STUDIO

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 120*

⇒

- La borsa di studio erogata da una pubblica amministrazione a un residente in Germania iscritto all'Aire erogati al Contribuente rientra nella regola generale prevista dall'art. 15 ovvero nell'eccezione recata dall'art. 19 della Convenzione Italia-Germania. Una remunerazione corrisposta ad una persona fisica a fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente rientra nell'art. 19 della Convenzione, e pertanto assoggettata a imposizione esclusiva nello Stato della fonte, al ricorrere congiuntamente delle seguenti condizioni:
 - deve essere erogata da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale;
 - deve avvenire in corrispettivo di servizi resi ad uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali.

VISTO DI INGRESSO PER RESIDENZA ELETTIVA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 119*

⇒

L'ottenimento del visto per residenza elettiva non può essere considerato equivalente all'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente prevista dall'art. 2, c. 2 Tuir.

REDDITI PERCEPITI DA COMMITTENTE TUNISINO

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 118*

⇒

L'imposizione tunisina è da considerarsi conforme al Trattato Italia-Tunisia e la doppia imposizione che ne deriva può essere risolta dalla società italiana che eroga i servizi attraverso il meccanismo del credito d'imposta di cui all'art. 22, par. 3 della Convenzione, alle condizioni e secondo le modalità applicative dettate dall'art. 165 Tuir.

UTILI DISTRIBUITI DA CONTROLLATA BRITANNICA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 117*

⇒

Sui dividendi distribuiti da una società italiana a una società UK, che non si può considerare né Ue né appartenente allo Spazio economico europeo, si applica la ritenuta convenzionale del 5% se si dispone di una partecipazione nell'italiana di almeno il 10% dei diritti di voto.

CONCESSIONE IN USO DI SOFTWARE DA ESTERO

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 116*

⇒

- Ai fornitori di una concessione del diritto d'uso di software, residenti a Malta, è applicabile il primo paragrafo dell'art. 12 della Convenzione tra quest'ultimo Paese e l'Italia, con conseguente esenzione da ritenuta alla fonte, purché il software sia coperto dal diritto d'autore.
- Laddove, invece, non sia invocabile il diritto d'autore, troverà applicazione il secondo paragrafo dell'art. 12 del Trattato tra Italia e Malta, cui consegue una ritenuta in uscita nella misura del 10%. Peraltro, sia in relazione al primo che al secondo paragrafo, la ritenuta convenzionale è subordinata al ricorrere delle condizioni applicative del Trattato, ossia la residenza ai fini convenzionali e la beneficial ownership.

PENSIONE EROGATA A RESIDENTE IN GERMANIA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 115*

⇒

La pensione, corrisposta dall'Inps a un soggetto in possesso di doppia cittadinanza italiana e tedesca, ma residente in Germania, deve essere assoggettata a imposizione esclusiva in Italia, ai sensi dell'art. 19, par. 2, lett. a) del Trattato internazionale e, pertanto, non è soggetta a tassazione in Germania.

ESTRAZIONE DA DEPOSITO IVA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 114*

⇒

Nel caso di estrazione del bene dal deposito Iva l'ordinamento pone in capo al soggetto che effettua l'estrazione stessa il compito di adempiere agli obblighi di imposta a questa connessi, a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia o meno residente.

REDDITO DIPENDENTE CORRISPOSTO DAL LAND TEDESCO

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 113*

⇒

- Il reddito di lavoro dipendente, corrisposto a un cittadino tedesco che diventerà lavoratore in smart working in Italia dal Land tedesco, deve essere assoggettato a imposizione esclusiva in Germania, ai sensi dell'art. 19, par. 1, lett. a) del Trattato internazionale, e riportato in dichiarazione in conformità alla vigente normativa interna tedesca, anche quando lo stesso Contribuente diverrà un residente, ai fini fiscali, in Italia.
- Tali emolumenti non sconteranno, pertanto, l'Irpef e, costituendo l'unico reddito prodotto, lo stesso non dovrà presentare alcuna dichiarazione dei redditi in Italia.

REDDITI DA LAVORO MARITTIMO

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 112*

⇒

In tema di lavoro marittimo, il reddito percepito dal contribuente avente residenza in Italia, ma nazionalità non italiana, a fronte dell'attività lavorativa svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, su nave battente bandiera estera, dovrà essere escluso dalla base imponibile dell'anno o degli anni d'imposta di riferimento.

REDDITI PER RESIDENTE A SINGAPORE

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 111*

⇒

Le erogazioni versate dal Fondo pensione italiano al cittadino residente a Singapore non sono imponibili nel nostro Paese, quindi, l'istante può chiedere il rimborso delle trattenute operate dal sostituto d'imposta tramite istanza al Centro operativo di Pescara. La richiesta può essere presentata in carta semplice, allegando la documentazione rilevante al fine di dimostrare la sua effettiva residenza fiscale a Singapore e la natura dei redditi per cui si richiede il rimborso. In alternativa, è utilizzabile anche il "Modello D" predisposto dall'Agenzia, indicando 0 (zero) nelle caselle "aliquota convenzionale applicabile" e "aliquota dovuta".

CESSIONE IMMOBILI IN ITALIA DA SOGGETTO ESTERO

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 110*

⇒

La plusvalenza realizzata dal contribuente, per la vendita dell'immobile avvenuta dopo 5 anni dall'acquisto non costituisce un reddito imponibile in Italia, ma in base alla convenzione, la Spagna può tassare l'utile derivante dalla cessione secondo il proprio ordinamento.

CESIONE RAMO D'AZIENDA

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 109*

⇒

Nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, pertanto, concorre a formare la plusvalenza la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato dei beni, ivi compreso il valore fiscale dell'avviamento nel caso di trasferimento d'azienda. In altri termini, l'avviamento, al pari degli altri beni che compongono l'azienda, assume rilevanza nella determinazione della plusvalenza, concorrendo a determinarla in misura pari al residuo valore fiscale.

STABILE ORGANIZZAZIONE E NOMINA RAPPRESENTANTE

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 108*

⇒

- In relazione all'attività correlata ai contratti di deposito di titoli in custodia e amministrazione stipulati direttamente con i propri clienti, la stabile organizzazione dovrà assolvere anche gli adempimenti fiscali correlati al ruolo di soggetto che detiene in Italia titoli azionari e obbligazionari, per effetto del quale è di fatto equiparata a un intermediario finanziario italiano.
- In riferimento ai servizi di custodia e di amministrazione titoli derivanti dai contratti stipulati dalla Casa Madre con la propria clientela di riferimento, la stabile organizzazione non è tenuta ad assolvere gli adempimenti specificamente correlati al ruolo di soggetto che gestisce e detiene in Italia i titoli finanziari.

DEDUCIBILITÀ E DETRAZIONE IVA COSTI AUTO PER HOLDING

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 107*

⇒

Si chiarisce in quale misura una società capogruppo può dedurre, ai fini delle ditte, e detrarre, ai fini Iva, le spese dovute all'accantonamento su di sé dell'acquisizione diretta di tutte le autovetture utilizzate dal gruppo. In particolare, si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata come, ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione.

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI

*Interpello Ag. Entrate
20.01.2023, n. 106*

⇒

In considerazione della necessità di evitare effetti distorsivi non voluti dal legislatore, è assimilabile all'ipotesi di rettifica con segno opposto la fattispecie in cui le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina di cui all'art. 96 Tuir rappresentano un'integrazione di voci rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina la cui rilevanza fiscale ha assunto un'imputazione a periodo diversa da quella contabile.

SPESE SU BENI DI TERZI

*Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 105*

⇒

Le spese per migliorie su beni di terzi, seppur rilevate in bilancio come attività materiali, sono soggette all'art. 108, c. 1 Tuir e di conseguenza da ripartire per la quota imputabile a ciascun esercizio.

SOPRAVVENIENZE DA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E IRAP

*Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 104*

⇒

- Le sopravvenienze attive generate dalla ristrutturazione dei debiti concorrono alla determinazione dell'imponibile Irap secondo regole diverse, a seconda della loro natura. In particolare, le sopravvenienze attive:
 - che si originano per la rinuncia definitiva e irrevocabile da parte delle banche finanziatrici dei propri crediti finanziari riferita alla linea capitale, non assumono rilevanza ai fini Irap in quanto proventi non assimilati agli interessi attivi e non correlati a componenti rilevanti ai fini Irap nei periodi d'im-

	<p>posta precedenti o successivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> o che si originano in riferimento alla linea interessi o per rinegoziazione del debito assumono rilevanza ai fini Irap in quanto, pur essendo proventi non assimilati agli interessi attivi, risultano correlati a componenti rilevanti ai fini Irap nei periodi d'imposta precedenti o successivi.
<p>COSTO DEL DIRITTO DI OPZIONE <i>Interpello Ag. Entrate</i> <i>19.01.2023, n. 103</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di stipula di contratti tra società che prevedono il versamento di un premio per l'esercizio di una opzione di acquisto di quote, ai fini Ires non vi sono norme che derogano al principio di derivazione del reddito all'utile o alla perdita risultante nel conto economico, previsto dall'art. 83 Tuir. • Anche ai fini Irap, la rappresentazione contabile effettuata secondo corretti principi contabili assume rilevanza nella determinazione del valore della produzione della società.
<p>CESSIONE CREDITI PRO SOLUTO <i>Interpello Ag. Entrate</i> <i>19.01.2023, n. 102</i></p>	<p>⇒</p> <p>Nel caso di cessione di crediti pro-soluto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, si verificano i requisiti di deducibilità delle perdite richiesti dall'art.101, c. 5 Tuir.</p>
<p>BONUS BENI STRUMENTALI NUOVI <i>Interpello Ag. Entrate</i> <i>19.01.2023, n. 101</i></p>	<p>⇒</p> <p>L'impiego di una macchina non nell'ambito del processo di produzione di un prodotto, bensì per finalità di creazione e sviluppo di ulteriori prodotti di carattere innovativo comporta che i relativi costi sono annoverabili tra i costi di sviluppo, non consentendo la fruizione del credito d'imposta per beni strumentali nuovi.</p>
<p>PENSIONE EROGATA ALL'ESTERO <i>Interpello Ag. Entrate</i> <i>19.01.2023, n. 100</i></p>	<p>⇒</p> <p>Un soggetto, residente nel Portogallo, che percepisce una pensione erogata dall'INPS, non è tassato in Italia e ha diritto al rimborso delle ritenute eventualmente subite in Italia.</p>
<p>REDDITO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO <i>Interpello Ag. Entrate</i> <i>19.01.2023, n. 99</i></p>	<p>⇒</p> <p>Il contribuente residente in Cina ed iscritto all'AIRE deve riportare nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia i redditi di lavoro dipendente prestatO all'estero percepiti nell'anno di riferimento e determinati in base alle disposizioni contenute negli artt. 24 e 51, cc. 1-8 Tuir.</p>
<p>REDDITO DI FONTE SVIZZERA <i>Interpello Ag. Entrate</i> <i>19.01.2023, n. 98</i></p>	<p>⇒</p> <p>Sul reddito erogato a un contribuente da una Università elvetica a fronte dell'attività lavorativa svolta in Italia in modalità smart working non è possibile applicare il regime particolare di tassazione previsto dall'art. 51, c. 8-bis Tuir.</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO IN DIVERSI PERIODI D'IMPOSTA <i>Interpello Ag. Entrate</i> <i>19.01.2023, n. 97</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165, c. 5 Tuir trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il pagamento di una parte delle imposte dovute all'estero sia completato nel periodo d'imposta successivo e operato dal datore di lavoro estero in sede di conguaglio. • Quindi, il credito d'imposta per imposte pagate all'estero può essere recuperato integralmente già nell'anno in cui si verifica la doppia imposizione internazionale, anche se il pagamento a titolo definitivo dell'imposta avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo.
<p>VENDITA PACCHETTI TURISTICI <i>Interpello Ag. Entrate</i> <i>19.01.2023, n. 96</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è soggetta a Iva in Italia la vendita di pacchetti turistici del tour operator con sede all'estero, in quanto le prestazioni delle agenzie di viaggi, rientranti nel regime speciale, sono localizzate nel Paese in cui hanno la sede dell'attività. • Le prestazioni di noleggio lungo di imbarcazioni da diporto, invece, seguono regole differenti a seconda dello status del committente: se rese a operatori economici, l'Iva è dovuta nel Paese in cui questi sono stabiliti, mentre se rese a privati vale il criterio del paese del prestatore, purché il mezzo sia utilizzato nell'Unione Europea

ESPORTATORE ABITUALE E UTILIZZO PLAFOND

Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 95

⇒

- Per l'esportatore abituale, stabilito in Germania e identificato ai fini Iva in Italia, è possibile utilizzare il plafond al fine di sterilizzare l'Iva a debito che nasce al momento in cui effettua l'estrazione dei prodotti dal deposito Iva.
- La non imponibilità Iva può varen anche per quei prodotti finiti in cui la percentuale delle componenti che risultano già estratte dal deposito Iva e che partecipano alla composizione del prodotto finito sia variabile ma, di norma, irrisoria. Tale impostazione tiene conto anche della natura accessoria delle componenti da assemblare rispetto al bene finito.

DEDUCIBILITÀ COSTI CONNESSI REALIZZAZIONE DI PLUSVALENZE ESENTI

Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 94

⇒

- Relativamente ai costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti, gli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione che genera una plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.
- Per quanto concerne gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità.

COMMESSE INFRANNUALI E PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 93

⇒

- In tema commesse infrannuali, si applica il doppio binario per chi applica il metodo della percentuale di completamento, in quanto il principio di derivazione rafforzata prevede l'automatica rilevanza fiscale dei principi contabili limitatamente ai criteri di classificazione, qualificazione e imputazione a periodo.
- Quindi, nel modello dichiarativo, si dovrà procedere ad effettuare una variazione in diminuzione del maggior valore iscritto rispetto a quello di costo. Invece, non dovrà essere effettuata nessuna variazione nel modello dichiarativo Irap, in quanto si assumono gli importi contabilizzati.

AMMORTAMENTO DIRITTI DI CONCESSIONE

Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 92

⇒

Per le attività in concessione, l'applicazione di un metodo di ammortamento a quote costanti potrebbe risultare inappropriato e lo stesso dovrebbe, invece, essere commisurato ai benefici futuri attesi determinati sulla base delle disposizioni contrattuali, dando comunque la corretta informativa nelle note al bilancio.

SCISSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 91

⇒

Il trasferimento di ramo d'azienda tra soggetti esteri con stock di beni in Italia non rileva ai fini Iva nel nostro territorio, in quanto l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva, prevista dalla Direttiva 2006/112/CE (trasfusa nell'art. 2, c. 3, lett. b) e f) Dpr 633/1972) si applica a maggior ragione a una fattispecie estranea al nostro ordinamento, caratterizzata dal passaggio di un ramo d'azienda tra due soggetti Ue i cui beni, localizzati in Italia, sono funzionalmente connessi.

PRIMO UTILIZZO PRINCIPI IAS E WARRANT

Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 90

⇒

Per una società che transita dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, i warrant (che non erano rilevati nel primo caso) non determinano un'ipotesi di First time adoption, ma l'iscrizione nel bilancio Ias/lfrs avrà anche effetti fiscali, secondo il principio di derivazione rafforzata.

RIALLINEAMENTO E CONFERIMENTO

Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 89

⇒

Il regime di riallineamento derogatorio dei maggiori valori che emergono da operazioni straordinarie si applica anche ai crediti iscritti nel bilancio redatto secondo i principi internazionali di un intermediario finanziario, anche nel caso in cui si tratti di titoli di Stato.

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 87

⇒

Nel momento in cui si acquistano le azioni proprie e si iscrive una riserva negativa, vi è una riduzione del patrimonio netto e, quindi, l'emersione di una base imponibile Ires e Irap per la società.

CONTRIBUTI PUBBLICI

*Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 86*

⇒

Per la realizzazione di opere di trasporto pubblico, è possibile ricorrere alla compensazione a prescindere dalla ripartizione proporzionale delle Misure di Defiscalizzazione sulle diverse tratte, prevista nella Relazione accompagnatoria del Piano economico Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio.

ACCORDO DI RIEQUILIBRIO FUORI CAMPO IVA

*Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 85*

⇒

Deve essere considerato fuori campo Iva l'accordo di riequilibrio subordinato, sia nell'esistenza che nell'ammontare, al verificarsi di condizioni del tutto eventuali e non tutte dipendenti dalla volontà dei contraenti, tali da escludere il carattere della certezza della somma che connota il corrispettivo nelle prestazioni sinallagmatiche rilevanti ai fini Iva.

MERGER LEVERAGED BUY OUT

*Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 84*

⇒

In un'operazione a leva finanziaria secondo lo schema del merger leveraged buy out, deve essere negato il riporto delle posizioni soggettive della nuova società creata quando vi siano indici di anomalia cui consegua che lo schema utilizzato non è considerato genuino.

NAVE ADIBITA A SORVEGLIANZA SANITARIA

*Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 83*

⇒

Il servizio di noleggio, fornito da una società marittima, di una nave per le operazioni di assistenza e sorveglianza sanitaria riguardante persone migranti sopraggiunte nel nostro Paese nel periodo dell'emergenza Covid si configura come prestazione di servizi esente effettuata in via occasionale. In conseguenza di ciò, l'imposta detraibile sulle spese riguardanti tale attività si determina con il criterio generale dell'utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con indetraibilità dell'Iva afferente i beni ed i servizi impiegati nelle operazioni esenti.

PATENT BOX E CONSOLIDATO FISCALE

*Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 82*

⇒

In tema di patent box, la finalità dell'art. 6, c. 2 D.M. 1.03.2018, rubricato "Effetti dell'esercizio dell'opzione" è quella di equiparare le modalità di calcolo del nexus ratio dei soggetti perfettamente integrati all'interno del consolidato nazionale (che detengono esclusivamente partecipazioni totalitarie) a quello dei soggetti che svolgono stand alone attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all'utilizzo dei beni immateriali.

CONTRIBUTI PUBBLICI A SOGGETTI ATTUATORI

*Interpello Ag. Entrate
19.01.2023, n. 81*

⇒

I contributi pubblici erogati ai soggetti attuatori degli interventi al potenziamento delle infrastrutture idriche, a valere sugli appositi stanziamenti di fondi, non rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi all'ente erogatore ed esulano, pertanto, dalla sfera di applicazione dell'Iva.

RISARCIMENTI IN PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI ALL'EVENTO

*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 80*

⇒

- Le indennità risarcitorie ricevute dalla Regione, percepite in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento calamitoso, in mancanza di una norma che ne disponga l'esenzione o la non concorrenza a reddito, rileva ai fini della determinazione della base imponibile Ires e Irap per l'intero importo.
- La società, però, potrà fruire della rateizzazione, qualora ricorrano tutti presupposti previsti dal Tuir.

REGIME IOSS E VALORE INTRINSECO

*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 77*

⇒

Relativamente al regime loss, l'importo da considerare ai fini dell'applicazione dell'imposta è il corrispettivo pagato dall'acquirente finale, ossia il valore intrinseco all'operazione.

PENSIONE ESTERA INTEGRATIVA

*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 76*

⇒

Per beneficiare dell'esenzione da imposizione in Italia del trattamento pensionistico integrativo percepito da un residente all'estero, si può produrre un'autocertificazione della residenza da parte del beneficiario, oltre all'iscrizione all'Aire e all'attestazione di residenza fiscale da parte delle autorità competenti estere.

<p>REDDITI DI PILOTA ESTERO PER VOLI INTERNAZIONALI <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, nn. 75 e 78</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • I redditi percepiti da pilota non residente negli anni di svolgimento dell'attività lavorativa a bordo di aeromobili, utilizzati in traffico internazionale per conto della compagnia estera, sono assoggettati a tassazione esclusiva nel Paese estero se la compagnia ha la sede di direzione effettiva nel Paese estero. • È tuttavia necessario fare riferimento all'eventuale convezione stipulata con il Paese estero.
<p>REGIME IOSS E REGIME FORFETARIO <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, n. 74</i></p>	<p>⇒</p> <p>Il regime loss può essere applicato anche dai contribuenti in regime forfetario e che, per la compilazione della dichiarazione Iva, le operazioni di vendita a distanza di beni importati con destinazione l'Italia devono essere distintamente indicate, suddividendole per aliquota di riferimento.</p>
<p>RESIDENZA FISCALE E TIE BREAKER RULES <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, n. 73 e 79</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per determinare la residenza fiscale nel caso di conflitti di residenza tra Stati contraenti, si deve fare riferimento, in ordine gerarchico, ad abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità del contribuente. • Per definire la decorrenza della residenza fiscale nel caso di trasferimento all'estero, è determinante il giorno del trasferimento del domicilio, a nulla rilevando l'iscrizione all'Aire.
<p>DIVIDENDI E BLACK LIST <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, n. 72</i></p>	<p>⇒</p> <p>Per individuare il trattamento impositivo dei dividendi, è necessario fare riferimento alla qualificazione dello Stato estero al momento della "produzione" del dividendo.</p>
<p>DIVIDENDO DOPO RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, n. 71</i></p>	<p>⇒</p> <p>Nelle operazioni di fusione retrodatate il dividendo, distribuito dalla società incorporata nell'anno dell'operazione, aumenta la base Ace della società incorporante dall'esercizio successivo.</p>
<p>DIRITTO IMMATERIALE INCORPORATO NEL TITOLO AGRIM <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, n. 70</i></p>	<p>⇒</p> <p>È rilevante ai fini Iva il diritto immateriale incorporato nel titolo di importazione (Agrim), il cui trasferimento si configura come prestazione di servizi imponibili.</p>
<p>CESSIONE DI CUBATURA, IVA E AFFRANCAMENTO <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, n. 69</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cessione di cubatura deve essere assoggettata a Iva in misura ordinaria, poiché il contratto ha per oggetto una prestazione di servizi rientrante nel perimetro residuale delle obbligazioni di fare, non fare e permettere. Per il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro, quest'ultima dovrà essere versata in misura fissa. • Inoltre, non è più possibile l'affrancamento di valore ai fini della cosiddetta "cessione di cubatura", disconoscendo la natura di plusvalenza del provento ottenuto.
<p>RENDICONTO IAS PER STABILE ORGANIZZAZIONE <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, n. 68</i></p>	<p>⇒</p> <p>La stabile organizzazione in Italia di una banca tedesca può redigere (non è quindi obbligata) il rendiconto seguendo i principi internazionali, anche se la casa madre, che non ha l'obbligo degli IAS per il bilancio di esercizio, ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.</p>
<p>PATENT BOX E RISARCIMENTO DANNI <i>Interpello Ag. Entrate 18.01.2023, n. 67</i></p>	<p>⇒</p> <p>Per il patent box, tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi a oggetto i beni immateriali e per violazione dei diritti sugli stessi beni.</p>

**ACCESSO
ALL'ART BONUS**
*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 66*



L'accesso all'art bonus è consentito anche agli istituti di diritto pubblico costituiti in forma societaria, in quanto ne sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi.

**FUSIONE
NAZIONALE ESTERA**
*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 65*



- La neutralità fiscale tipica delle operazioni di riorganizzazione "domestiche" si estende ai complessi aziendali delle stabili organizzazioni italiane dei soggetti comunitari non residenti che partecipano alla fusione, sempre che:
 - l'operazione si deve qualificare come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana;
 - i soggetti coinvolti devono avere una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;
 - l'operazione deve produrre effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

**CHIUSURA MINERARIA
E RIPRISTINO
AMBIENTALE**
*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 64*



È legittima, ai fini Ires, la deduzione fiscale anticipata dei costi previsti per le operazioni di chiusura mineraria e per il ripristino ambientale dei pozzi in produzione, in caso di certezza dell'obbligazione tributaria, garantita dalle stime effettuate da un perito indipendente.

**SVALUTAZIONE
COSTI DI RIPRISTINO
PLURIENNALI**
*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 63*



Relativamente a costi di ripristino ambientale, la svalutazione iscritta a conto economico indeducibile fiscalmente deve essere dedotta extra contabilmente in base al successivo ammortamento civilistico e fiscale dell'asset immateriale.

**BONUS
BENI STRUMENTALI
E MOMENTO
DI EFFETTUAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI**
*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 62*



- Ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, dal momento di effettuazione degli investimenti (rilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione) deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio, ossia il momento di entrata in funzione o di interconnessione del bene.
- In particolare, per le acquisizioni di beni tramite contratti di leasing, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

**REQUISITI ACCESSO
REGIME SIIQ**
*Interpello Ag. Entrate
18.01.2023, n. 61*



Per accedere al regime fiscale SIIQ, è necessario che il soggetto estero UE o SEE operi in Italia tramite una stabile organizzazione, ivi inclusi i casi in cui l'attività di detta stabile organizzazione è quella di gestione di partecipazioni in società SIINQ.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA
REGIME SIIQ**
*Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 60*



Con riferimento all'applicazione del regime fiscale SIIQ per i soggetti non residenti, dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap con aliquota del 20% da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

**CONTRIBUTI PUBBLICI
EUROPEI DA TASSARE**
*Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 59*



I contributi concessi nell'ambito del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima concorrono alla determinazione del reddito, sia ai fini Ires che ai fini Irap, secondo le regole ordinarie.

<p>REGIME OSS E IDENTIFICAZIONE IVA <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 58</i></p>	<p>⇒ L'impresa che intende avvalersi del regime speciale OSS-Ue deve attivarlo nel Paese membro nel quale è stabilita; conseguentemente, non ha necessità di identificarsi negli altri Paesi in cui pone in essere vendite intracomunitarie a distanza. L'obbligo di identificazione Iva scatta, però, se sono effettuate vendite interne, escluse dal regime speciale.</p>
<p>ACQUISTO INTRACOMUNITARIO CON STABILE ORGANIZZAZIONE <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 57</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'intervento di una stabile organizzazione di una società tedesca, nel caso di cessione di un bene spedito dalla Germania all'Italia, sarebbe sufficiente al fine di attrarre integralmente in Italia la territorialità dell'operazione. • In sostanza, l'intervento di una stabile organizzazione andrebbe ad incidere sia sull'individuazione della territorialità di una cessione di beni, sia sull'individuazione del debitore d'imposta, essendo uno spostamento di beni a "se stessi".
<p>RESIDENTE ITALIANO IN UNIVERSITÀ TEDESCA <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 56</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di soggetto residente in Italia che lavora in un'Università tedesca, l'intero reddito percepito nel periodo 1.03.2022-29.02.2024 dovrà essere assoggettato a imposizione concorrente in Italia e Germania, secondo le indicazioni della Convenzione Italia-Germania. • La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, mediante la concessione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
<p>IMPATRIATO E SMART WORKING <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 55</i></p>	<p>⇒ Il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato: dunque, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere, in modalità smart working, in Italia, attività alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o i cui committenti siano soggetti stranieri non residenti.</p>
<p>TRASFERIMENTO DI DOMICILIO IN SVIZZERA DURANTE L'ANNO <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 54</i></p>	<p>⇒ La convenzione Italia-Svizzera consente di dividere il periodo d'imposta in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno. In questo caso, il soggetto cessa di essere assoggettato nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.</p>
<p>BASE FISSA PER LAVORO AUTONOMO ESTERO <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 53</i></p>	<p>⇒ Per il lavoro autonomo all'estero, il requisito convenzionale della base fissa è da assimilare a quello della stabile organizzazione. Il reddito, infatti, è imponibile nello Stato di residenza, a meno che il lavoratore non abbia a disposizione una base fissa nell'altro Stato per l'esercizio delle sue attività.</p>
<p>PENSIONE PAGATA A RESIDENTE FRANCESE <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 52</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secondo la Convenzione Italia-Francia, sono imponibili anche in Italia le pensioni pagate a un residente francese in relazione a un ex impiego privato in applicazione della legislazione sociale dello Stato italiano. • Inoltre, se l'Istituto previdenziale italiano ha omesso di trattenere alla fonte alcune annualità pregresse e non provvede a regolarizzare la posizione, è compito del pensionato non residente presentare la dichiarazione italiana per le quali non siano decorsi i termini di accertamento.
<p>REGIME OSS E CESSIONE A DISTANZA INTRACOMUNITARIA <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 51</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cessione dei beni, acquistati online e successivamente spediti da negozi italiani ai domicili di privati di consumatori europei, si qualifica come vendita a distanza intracomunitaria. Gli adempimenti Iva possono essere assolti tramite OSS. • Inoltre, la circostanza che i beni siano spediti in un altro Stato europeo dal magazzino italiano con identificativo Iva estero si qualifica parimenti come vendita a distanza Intra.

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE E COVID-19

*Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 50*

⇒

- Il regime delle retribuzioni convenzionali, di cui all'art. 51, c. 8-bis del Tuir, è applicabile solamente se la prestazione lavorativa è svolta all'estero quale oggetto esclusivo dell'attività, in via continuativa, per almeno 183 giorni nel corso di 12 mesi.
- Nel caso di specie, si trattava di un soggetto interessato al regime, a causa delle limitazioni alla mobilità imposte per il Covid-19, che è dovuto rimanere in Italia per gran parte del 2021. In tale ipotesi, l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali richiede che il contribuente si qualifichi fiscalmente residente in Italia in entrambi gli anni d'imposta considerati e, quindi, non è applicabile al caso esaminato, in quanto il periodo di 183 giorni si completava a cavallo tra il 2021 e il 2022, mentre il lavoratore si qualificava fiscalmente residente in Italia solo nel 2021.

CALL-OFF STOCK

*Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 49*

⇒

Per l'esistenza del regime del call-off stock, devono ricorrere, oltre al presupposto della soggettività passiva del fornitore e dell'acquirente, anche l'assenza di identificazione del fornitore nello Stato membro di arrivo dei beni e l'individuazione del destinatario della merce già al momento di inizio della spedizione o del trasporto.

ACE E GRUPPI SOCIETARI

*Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 48*

⇒

Per evitare la duplicazione del beneficio Ace all'interno dei gruppi societari, la variazione in aumento rilevante ai fini Ace, già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo, deve essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza dei corrispettivi per l'acquisizione di partecipazioni di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo.

NUOVI BENI STRUMENTALI E NOLEGGIO ALL'ESTERO

*Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 47*

⇒

- È possibile continuare a beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali anche nel caso di temporaneo noleggino dei beni all'estero. Tuttavia, è necessario che:
 - i beni agevolabili in questione devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa;
 - l'utilizzo all'estero dei beni di cui trattasi non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali ed economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
 - il canone di noleggino deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;
 - il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico dell'istante, senza che essi siano ribaltati - in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita - sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggino.

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO E IRAP

*Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 46*

⇒

Il corrispettivo, pagato da una società a fronte di finanziamenti a tasso zero, ha natura finanziaria ed è quindi irrilevante a fini Irap, anche se il costo è iscritto in bilancio nell'area caratteristica.

FONDO PERDUTO PEREQUATIVO E CALO DEI RICAVI

*Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 45*

⇒

È possibile beneficiare del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dal decreto Sostegni-bis, anche se la causa delle perdite economiche non deriva dalla situazione causata dalla pandemia, se vengono rispettati i requisiti.

CONSIGNMENT STOCK E IVA IN DOGANA

Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 44

⇒

Per le importazioni effettuate in vigenza di un contratto di consignment stock, è possibile assolvere l'Iva in dogana tramite il plafond disponibile, sempre che il soggetto abbia la qualifica di esportatore abituale.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E TRASFERIMENTO LAVORATORI DIPENDENTI

Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 43

⇒

- Sono rispettivamente imponibili e deducibili i componenti positivi e negativi che emergono da una riorganizzazione aziendale di trasferimento del personale. Le plusvalenze che emergono dal recesso e dal conferimento dei dipendenti, posto che sono stati contabilizzate nella voce A5 di conto economico, sono rilevanti sia ai fini Irap che ai fini Ires.
- Per quanto riguarda i costi del know how, l'imputazione a conto economico del costo comporta anche la deducibilità ai fini Ires. Ai fini Irap, invece, la componente negativa è considerata deducibile se confluisce in una voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

CESSIONE DI BENI MOBILI DA FORNITORI EXTRACOMUNITARI

Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 42

⇒

Relativamente alla cessione di beni mobili, oltre all'esistenza fisica nel territorio dello Stato, il regime doganale attribuito al bene è di fondamentale importanza per stabilire se una cessione sia territorialmente rilevante ai fini Iva.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NON IN LOCAZIONE OPERATIVA

Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 41

⇒

- Non è possibile beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi quando questi ultimi sono utilizzati in locazione operativa.
- In tal caso l'impresa che acquista il bene non sopporta il rischio dell'investimento, come da clausole contrattuali, venendo meno il requisito imposto dalla "ratio legis" che lega il bonus a investimenti direttamente utilizzati dall'impresa.

INSTALLAZIONE CAMERA BIANCA

Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 40

⇒

- La prestazione di servizi di fornitura e installazione di una "camera bianca" all'interno di un fabbricato può essere effettuata senza il pagamento dell'Iva nei confronti del committente "esportatore abituale", ai sensi dell'art. 8, lett. c) Dpr 633/1972, non rendendosi applicabile né la preclusione, prevista dalla stessa disposizione, per gli acquisti di fabbricati e delle aree edificabili, né il meccanismo dell'inversione contabile incompatibile con l'agevolazione per gli esportatori abituali.
- Nel caso specifico, la "camera bianca" configura un bene che, sebbene installato stabilmente nel fabbricato, mantiene la propria individualità in quanto i relativi componenti potrebbero essere smontati e nuovamente installati (con opportuni adattamenti) in un altro stabilimento.

DEDUCIBILITÀ SPESE DI PUBBLICITÀ PER MEDICI E FARMACISTI

Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 39

⇒

Le spese per la promozione dei dispositivi presso medici e farmacisti e quelle di pubblicità attraverso convegni e congressi seguono il regime fiscale dettato per le analoghe attività rivolte alle specialità medicinali, rispettivamente, dall'art. 2, c. 9 L. 289/2002 e dall'art. 36, c. 13 L. 449/1997. Pertanto, le dazioni gratuite di beni e servizi, eccedenti il modico valore o comunque non conformi alla disciplina sulle iniziative rivolte agli operatori sanitari, generano costi indeducibili, anche laddove l'illecito abbia mera natura amministrativa. I costi per l'organizzazione di eventi congressuali inerenti i dispositivi medici si rendono deducibili nella misura del 20%.

TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI D'IMPOSTA

Interpello Ag. Entrate
17.01.2023, n. 38

⇒

È possibile la trasformazione in crediti d'imposta delle DTA, riferibili alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE, ancora nella disponibilità della società, a fronte della cessione di crediti deteriorati, a prescindere dal fatto che il cedente abbia mantenuto il diritto di emettere note di variazione Iva per mantenere il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 26, c. 2 Dpr 633/1972.

<p>DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE <i>Interpello Ag. Entrate 17.01.2023, n. 37</i></p>	<p>⇒ Ai fini della applicazione del più favorevole regime fiscale di deducibilità dei contributi è richiesto che In materia di pensioni complementari, i contributi sono pienamente deducibili, ma è necessario che il fondo di previdenza complementare risulti istituito alla data di entrata in vigore della L. 421/1992; sia gestito in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione; sia stato già destinatario del decreto del Ministro del Lavoro che ne ha accertato la situazione di equilibrio finanziario.</p>
<p>ALIQUOTA IVA TRASPORTO PASTI <i>Interpello Ag. Entrate 16.01.2023, n. 36</i></p>	<p>⇒ Si applica l'iva al 10% per il trasporto del kit pasto ed è accessoria alla cessione la spedizione degli ingredienti necessari per cucinare un pasto e soggiace, pertanto, a identica aliquota.</p>
<p>BONUS LOCAZIONI PER ATTIVITÀ DI GROSSISTA CON PIÙ PUNTI VENDITA <i>Interpello Ag. Entrate 16.01.2023, n. 35</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il credito d'imposta per i canoni d'affitto di immobili a uso non abitativo, previsto dal D.L. 34/2020, può essere fruibile anche dal commerciante al dettaglio che svolge anche l'attività di grossista, poiché la norma fa riferimento generico alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, consentendo quindi di ricomprendere nella platea di beneficiari anche i soggetti che esercitano l'attività in maniera non unica o prevalente. • Inoltre, in caso di più punti vendita, la diminuzione del fatturato deve essere calcolata sull'attività complessiva; per valutare l'estensione temporale della misura per collocazione in zona rossa, si deve fare riferimento alle sedi dei singoli locali.
<p>IVA PER CESSIONE TITOLI DI ACCESSO ALLA ZTL <i>Interpello Ag. Entrate 16.01.2023, n. 34</i></p>	<p>⇒ La cessione di titoli digitali per accesso alla Ztl emessi è soggetta a obbligo di certificazione dei corrispettivi e di emissione della fattura, qualora richiesta dal cliente; non possono essere ritenute applicabili le esenzioni ex art. 74, c. 1, lett. e) Dpr 633/1972, né quelle ex art. 22, c. 1, c. 3, né quelle ex art. 22, c. 1, n. 6.</p>
<p>ALIQUOTA IVA PER ACCORDO TRANSATTIVO <i>Interpello Ag. Entrate 13.01.2023, n. 33</i></p>	<p>⇒ Si applica l'iva ordinaria del 22% alla somma che l'appaltante paga all'appaltatore, sulla base di un accordo transattivo, per la rinuncia a ogni pretesa e rivendicazione in relazione al contratto, poiché rappresenta un'obbligazione di "non fare" costituente una prestazione di servizi. In considerazione della natura pubblica della stazione appaltante, l'imposta deve essere versata direttamente dal committente con il meccanismo dello split payment.</p>
<p>ESPORTAZIONI E RECUPERO DELL'IVA DOPO REGOLARIZZAZIONE <i>Interpello Ag. Entrate 13.01.2023, n. 32</i></p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per quanto concerne le modalità di recupero dell'iva versata in sede di regolarizzazione, il contribuente può procedere all'emissione di una nota di variazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si intende realizzato il presupposto. • Se, invece, l'emissione della nota di variazione in diminuzione non è più consentita, perché la prova dell'avvenuta esportazione è stata acquisita oltre il termine entro cui la stessa poteva essere emessa, non configurandosi una "colpevole" inerzia, resta la possibilità di chiedere il rimborso.
<p>IVA PER SERVIZIO IN ASSENZA DI CORRISPETTIVO <i>Interpello Ag. Entrate 13.01.2023, n. 31</i></p>	<p>⇒ Nell'ambito dell'applicazione dell'iva, il corrispettivo non necessariamente deve essere rappresentato da una somma di denaro, ma può consistere anche nella cessione di un bene oppure nella prestazione di un altro servizio, dando luogo, in tal caso, ad un'operazione permutativa.</p>
<p>CONSOLIDATO FISCALE E ACE <i>Interpello Ag. Entrate 13.01.2023, n. 30</i></p>	<p>⇒ Nel regime di consolidato fiscale, l'Ace può non essere trasferito alla fiscal unit nei limiti necessari per far emergere un'imposta pari a crediti e ritenute ma non agli oneri detraibili.</p>

CREDITI SU TESSERE PER APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 29*

⇒

Il caricamento dei crediti sulle tessere spendibili presso degli apparecchi di intrattenimento è classificabile, agli effetti dell'Iva, come un'emissione di buono corrispettivo che presenta le caratteristiche di un buono multiuso e, quindi, non è necessaria alcuna certificazione dei corrispettivi relativi alla raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi del gioco lecito.

ACCORDO TRANSATTIVO E DETRAZIONE IVA

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 28*

⇒

Nell'ambito di un accordo transattivo, se non vi è un nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisti di beni e servizi effettuate a monte e una specifica operazione a valle, per esercitare il diritto di detrazione Iva da parte del soggetto passivo Iva è necessario riscontrare se le spese effettuate per acquistare beni e servizi (su cui è stata assolta a monte l'Iva) confluiscono tra le spese generali collegate all'insieme delle attività economiche svolte dal soggetto passivo d'imposta.

SERVIZIO DI RICARICA AUTO ELETTRICHE

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 27*

⇒

I "servizi di ricarica" di auto elettriche devono essere qualificati come fornitura di energia elettrica e, di conseguenza, sotto il profilo Iva, si tratta di cessioni di beni e non di prestazioni di servizi.

CONTRIBUTO PER ALLACCIO TELERISCALDAMENTO

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 26*

⇒

Il soggetto che può vantare il diritto al contributo fiscale da allaccio è unicamente colui che riceve l'addebito dell'onere di allaccio contrattualmente dovuto sul quale viene applicato direttamente lo sconto dal creditore, che vanterà il corrispondente credito di imposta verso l'Erario; mentre il conduttore, in assenza di addebito dell'onere, è privo del presupposto per l'applicazione della disposizione.

ABITAZIONE RISTRUTTURATA IN LOCAZIONE

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 25*

⇒

L'impresa costruttrice che, in attesa di vendere il fabbricato abitativo acquistato e ristrutturato, lo concede in locazione in regime di imponibilità Iva, non deve rettificare la detrazione operata all'atto dell'acquisto.

AMBITO DI APPLICAZIONE BONUS ENERGIA

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 24*

⇒

Per il credito d'imposta per caro energia, la spesa agevolata è solamente quella relativa alle componenti effettivamente utilizzate nel periodo di riferimento. Di conseguenza, gli eventuali costi di energia e gas rivenduti devono essere considerati fuori dal calcolo del credito d'imposta.

SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE IMMOBILIARE

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 23*

⇒

Nell'ambito delle operazioni relative al settore immobiliare, non è consentita un'ulteriore separazione di attività basata esclusivamente sul regime fiscale (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili come immobili strumentali.

SUPER-ACE E SCISSIONE

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 22*

⇒

In caso di scissione il limite di 5 milioni previsto per la super-Ace può essere usufruito distintamente da ciascuna società coinvolta.

IPER AMMORTAMENTO E COSTRUZIONE IN ECONOMIA

*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 21*

⇒

L'investimento considerato "costruzione in economia", ai fini dell'iperammortamento, deve essere valutato nei suoi elementi giuridici e fattuali, potendosi riqualificare in una serie autonoma di più acquisti di beni.

**CUMULO
AFFRANCAMENTO
RIVALUTAZIONE**
*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 20*

⇒

Il divieto di cumulo opera anche nel rapporto tra il regime di affrancamento e quello della rivalutazione dei beni d'impresa ogni qual volta siano riscontrabili delle duplicazioni di benefici.

**DEDUCIBILITÀ
INTERESSI PASSIVI
SOCIETÀ CONSORTILI**
*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 19*

⇒

Le regole di deducibilità degli interessi passivi in base al meccanismo del Rol si applicano direttamente sui singoli consorziati, se è stato operato il riaddebito degli interessi dalla consortile ai suoi soci.

**BONUS ENERGIA
E ATTIVITÀ GASIVORA**
*Interpello Ag. Entrate
13.01.2023, n. 18*

⇒

Non spetta il bonus se l'attività prevalente non è gasivora in base al decreto Mite, non essendo sufficiente che l'impresa svolga alcune attività a forte consumo di gas, essendo necessario riscontrare il requisito nell'attività con il più elevato volume d'affari.

**ESTENSIONE GARANZIA
LEGALE**
*Interpello Ag. Entrate
12.01.2023, n. 17*

⇒

La vendita dell'estensione della "garanzia legale", da parte della società che ha come oggetto sociale la produzione e vendita di veicoli, non è qualificabile come "prestazione accessoria" dell'operazione principale di cessione delle autovetture e, di conseguenza, le due operazioni devono essere considerate distinte e indipendenti ai fini Iva.

**CONTRIBUTI
ALLUVIONATI**
*Interpello Ag. Entrate
12.01.2023, n. 16*

⇒

I contributi erogati alle imprese a seguito di danni causati dall'alluvione devono essere soggetti a ritenuta del 4%.

**BONUS CARBURANTE
E SOCIETÀ A CAPITALE
PUBBLICO**
*Interpello Ag. Entrate
12.01.2023, n. 15*

⇒

Possono fruire del bonus carburante anche i dipendenti di una società a capitale interamente pubblico. Rileva, infatti, la qualificazione privata del soggetto datore di lavoro, che non deve essere un'amministrazione pubblica.

**LICEITÀ DELLA
RIORGANIZZAZIONE**
*Interpello Ag. Entrate
12.01.2023, n. 14*

⇒

Devono essere ritenute abusive alcune operazioni concatenate, tra cui un conferimento di partecipazioni neutrale, se l'alternativa a queste è un conferimento tassato in capo ai soci. La riorganizzazione societaria mirerebbe, infatti, a un indebito vantaggio fiscale, che appare essenziale e senza che vi siano ragioni extrafiscali non marginali.

**ACE E SUPERAMENTO
LIMITE DI CAPITALE**
*Interpello Ag. Entrate
12.01.2023, n. 13*

⇒

Le sterilizzazioni e le riduzioni dell'Ace 2021 devono essere imputate prioritariamente agli incrementi dello stesso anno che eccedono la soglia di 5 milioni, non intaccando la base dell'agevolazione potenziata.

**ALIQUOTA IVA
EDITORIA ONLINE**
*Interpello Ag. Entrate
12.01.2023, n. 12*

⇒

La fornitura in modo automatizzato di prodotti editoriali online, con accesso alla relativa banca dati, è una prestazione di servizi elettronici, come tale soggetta a Iva in Italia se resa a consumatori stabiliti nel territorio dello stato, in base all'art. 7-octies Dpr 633/1972. Se i prodotti sono provvisti di codice ISSN, l'imposta è dovuta con l'aliquota del 4%.

**ESENZIONE IVA
PER RACCOLTA FONDI**
*Interpello Ag. Entrate
12.01.2023, n. 11*

⇒

Le attività di raccolta fondi, fatturate a una Sgr che gestisce un fondo di private debt, possono essere ritenute esenti Iva ex art. 10, c. 1, n. 1 Dpr 633/1972.

MOMENTO IMPOSITIVO DEL CONTRATTO ESTIMATORIO

Interpello Ag. Entrate
11.01.2023, n. 10

⇒

Il contratto estimatorio con durata superiore ai 24 mesi richiede l'emissione della fattura dopo un anno dalla consegna, ed il conseguente versamento dell'Iva all'Erario, anche se di fatto non si è ancora perfezionato il trasferimento della proprietà.

IVA TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

Interpello Ag. Entrate
11.01.2023, n. 9

⇒

La prestazione di servizio consistente nel trasporto e nella consegna di pasti a domicilio non può considerarsi accessoria al servizio di fornitura pasti ai fini della fruizione del medesimo trattamento Iva di quest'ultimo servizio.

BONUS ENERGIA E ACCONTO VERSATO IN ECCESSO

Interpello Ag. Entrate
10.01.2023, n. 8

⇒

Ai fini dei crediti d'imposta energia, il pagamento dell'Ires tramite acconto non può in alcun modo consentire rimborsi o trascinatori del termine per la compensazione del 30.06.2023. Ciò anche quando l'acconto versato ecceda quanto dovuto, ferma restando la legittimità del metodo di calcolo previsionale per l'acconto, ma solo laddove il relativo ammontare superi quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

ALIQUOTA IVA PRODOTTO VEGETALE SU ZOLLA EDIBILE

Interpello Ag. Entrate
10.01.2023, n. 7

⇒

Le cessioni dei prodotti a base di Crescione, Tatsoi, Pack-Choi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso sono soggette all'aliquota Iva ordinaria del 4%.

REALIZZAZIONE E CESSIONE DI PROTESI DENTARIE

Interpello Ag. Entrate
10.01.2023, n. 6

⇒

La fabbricazione da parte del laboratorio odontotecnico per conto della società committente, sulla base delle esigenze del paziente, di protesi dentarie personalizzate è esente da Iva in quanto prestazione sanitaria, mentre la successiva cessione agli studi dentistici, posta in essere da tale società, è imponibile con l'aliquota del 4%.

DEFINIZIONE DI HOLDING

Interpello Ag. Entrate
4.01.2023, n. 5

⇒

Nei conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata (art. 177, c. 2-bis Tuir), per valutare se la società conferita è o meno una holding, è necessario verificare se il valore corrente (non quello contabile) delle partecipazioni detenute è prevalente rispetto al valore corrente dell'attivo della società e non quindi del suo patrimonio netto.

DEMOLTIPLICAZIONE PER CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Interpello Ag. Entrate
4.01.2023, n. 4

⇒

Nel caso di conferimento di partecipazioni holding, il meccanismo di demoltiplicazione si applica a tutte le società che svolgono attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del Tuir, a prescindere dalla definizione di commercialità ai fini della participation exemption, comprendendo quindi anche le società immobiliari di gestione.

ERRORE CONTABILE PER SOVRASTIMA DI FATTURA DA EMETTERE

Interpello Ag. Entrate
4.01.2023, n. 3

⇒

Nel caso di errore contabile, il mancato incasso di somme contabilizzate tra le fatture da emettere a fronte di ricavi tassati non genera sopravvenienze passive deducibili ma costituisce perdite su crediti.

PASSAGGIO DAL VECCHIO REGIME DI PATENT BOX AL NUOVO

Interpello Ag. Entrate
4.01.2023, n. 2



- Le imprese che hanno esercitato l'opzione per il vecchio patent box per l'utilizzo diretto di intangibili continuano a beneficiarne fino alla scadenza del quinquennio, sempre che il modello Redditi relativo al 2020 contenga l'opzione per l'autoliquidazione.
- Al contrario, per l'utilizzo indiretto, l'opzione per il nuovo regime fa cessare automaticamente quello precedente. Se, però, si esercita un'opzione di autoliquidazione per gli esercizi precedenti al 2021, è possibile permanere nel vecchio regime.

RECAPTURE DELL'AFFRANCAMENTO E FUSIONE

Interpello Ag. Entrate
4.01.2023, n. 1



Nell'ipotesi di affrancamento di maggiori valori, il recapture non opera in caso di fusione. L'operazione straordinaria, infatti, non può considerarsi un atto di realizzo. Tuttavia, si deve tenere conto degli atti di realizzo realizzati dai rami dell'ex società, anche se posti in essere dal nuovo gruppo risultante dalla fusione.

Principi di diritto

NATURA DELL'INTERPELLO

Princ. dir. Ag. Entrate
17.01.2023, n. 4



L'interpello non rappresenta lo strumento con il quale il contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate di fornire una consulenza per accertare il momento di effettuazione dell'investimento ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2000).

GRUPPO IVA, HOLDING E CONTROLLATE

Princ. dir. Ag. Entrate
17.01.2023, n. 3



- Anche se la holding non partecipa alle attività di business del gruppo Iva ciò non esclude la sussistenza del vincolo economico.
- Al contrario, la presenza del vincolo finanziario è sufficiente per consentire la partecipazione delle controllate al costituendo gruppo Iva.

CESSIONE DI BENI IN DEPOSITI DOGANALI

Princ. dir. Ag. Entrate
12.01.2023, n. 2



Gli oneri in materia di fatturazione inerenti a operazioni su beni che sono fisicamente in Italia, ma si considerano effettuate fuori dallo Stato, ovvero le prestazioni effettuate all'interno dei depositi doganali, sono sempre oggetto di fatturazione, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente, stabilito o meno nel territorio dello Stato.

PIANO DI RISANAMENTO NON CONCLUSO ED EMISSIONE NOTA DI VARIAZIONE

Princ. dir. Ag. Entrate
10.01.2023, n. 1



- L'art. 26 Dpr 633/1972 prevede che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia assoggettato a procedure concorsuali, il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato.
- Qualora il piano di risanamento non venga ottemperato e si giunga ad una risoluzione dell'accordo, non occorre procedere all'emissione di una nota di variazione in aumento, considerando che resterebbe acclarato l'omesso versamento e l'obbligazione iniziale rimarrebbe comunque inadempita.
- In tal caso, infatti, all'emissione della nota di variazione in diminuzione iniziale seguirebbe l'emissione di una nota di variazione in aumento per la risoluzione dell'accordo, a cui dovrebbe seguire una nuova nota di variazione in diminuzione per il mancato pagamento.
- Di conseguenza, è possibile l'emissione della nota di variazione in aumento solamente a seguito del pagamento totale o parziale del corrispettivo e non quando l'accordo raggiunto sia divenuto inefficace.